
*XX CONGRESSO
ORDINARIO
UNIONE CAMERE
PENALI ITALIANE*

*CATANIA
26-28 settembre 2025*

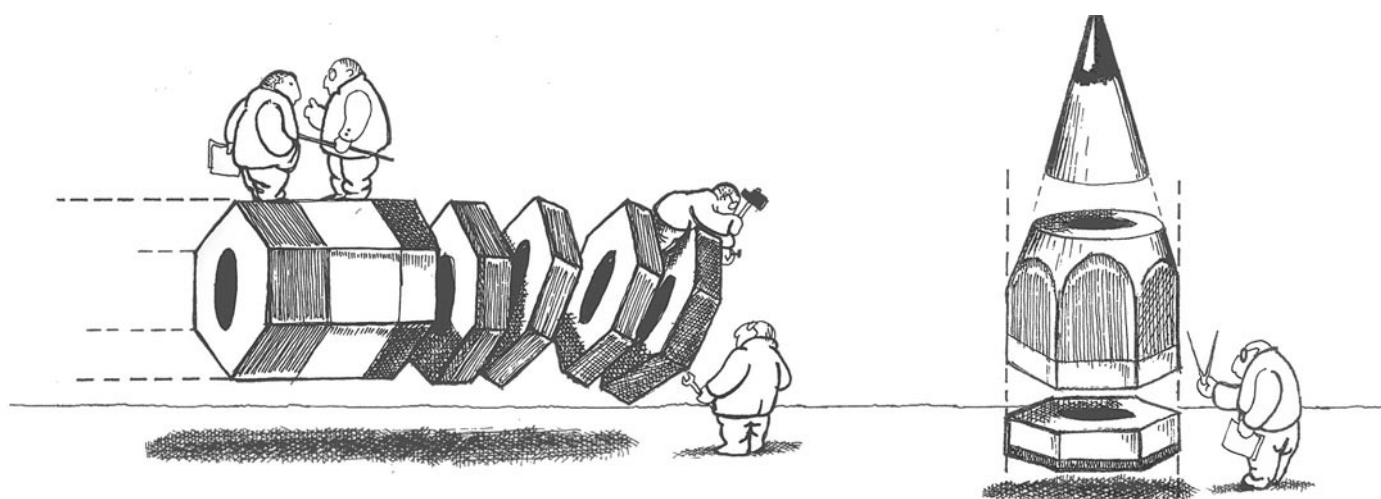
Programma 25/27

La Giustizia

IL GIUDICE E LE PARTI: RUOLI FUNZIONI CULTURE

INDICE

1. La giustizia che sarà
2. Due anni dopo
3. Pragmatici nelle scelte, inflessibili nei valori
4. La campagna referendaria
5. La riforma costituzionale ordinamentale
6. Tornare a San Giorgio
7. Doppio binario: modello in espansione
8. La repressione penale attraverso le misure di prevenzione
9. Tecnologia e garanzie: il processo telematico che sarà
10. Maneggiare con cura l'I.A.
11. DIGNITA'/di·gni-tà/ s.f.s.
12. L'approccio alla giustizia riparativa
13. Noi, difensori di uomini (mai di reati):
 la deriva del processo mediatico
14. Il diritto di astensione
15. La nostra preparazione
16. Noi, difensori d'ufficio
17. Il "nuovo progetto scuola"
18. Il ruolo determinante degli osservatori
19. L'Unione delle Camere Penali Italiane sempre in cammino
20. Rinnovare per progredire: il nostro Statuto
21. Via del Banco di Santo Spirito, 42



1. La giustizia che sarà

Abbiamo voluto dare a questo XX Congresso il titolo “La Giustizia che sarà”, consapevoli della straordinaria stagione che stiamo tutti attraversando e della responsabilità che i soggetti politici coinvolti nelle trasformazioni in corso assumono su di loro. Si tratta di una progettualità alla quale siamo chiamati a partecipare in prima persona. La riforma costituzionale modificherà la giustizia di questo Paese disegnando un nuovo ruolo per il giudice ed una diversa qualità dell'accusa. Ma sarà nostro compito fare sì, non solo che la riforma ordinamentale riesca ad incidere positivamente e con efficacia sulla realtà quotidiana del processo, ma anche che il processo venga restituito ai valori del suo modello accusatorio, adeguandosi alle sfide della modernità e del progresso tecnologico, senza arretrare sul campo delle garanzie. Sappiamo, infatti, come ordinamenti e processi siano avvinti da un nesso inscindibile.

Riflettere sulla figura del Giudice e del Pubblico Ministero significa dunque, inevitabilmente, affrontare anche tutte le questioni che riguardano il ruolo, le funzioni e le culture all'interno delle diverse possibili visioni del processo penale, in ciascuna delle sue differenti fasi ed in ognuna delle sue diverse declinazioni.

Questo implica un ulteriore e ampio investimento sia nella già intrapresa opera di riforma del modello accusatorio, sia nella altrettanto impegnativa e fondamentale fase di elaborazione delle norme di attuazione ordinamentale della Riforma costituzionale in atto.

Si tratta di scelte che riteniamo non possano essere né rinviate né disattese, in quanto necessarie alla realizzazione di un modello processuale, che sia adeguato ad una moderna democrazia liberale, e di una figura di giudice che, dotato di nuove qualità e prerogative, sia capace di rispondere alle sfide ed alle sollecitazioni che la complessità del futuro già pone inesorabilmente.

E' in questo quadro assai impegnativo, sia sotto il profilo politico che tecnico, che si colloca l'azione prossima dell'Unione delle Camere Penali.

2. Due anni dopo

I due anni sino ad oggi trascorsi hanno sostanzialmente confermato quella che era stata l'analisi politica sviluppata in occasione della candidatura al Congresso fiorentino del 2023. Se in quel momento, ad un anno appena dall'insediamento del governo di centro-destra (22 ottobre 2022), avevamo colto alcune contraddizioni che già sembravano caratterizzare le politiche giudiziarie della maggioranza, quelle contraddizioni si sono nel tempo certamente vistosamente approfondite e radicalizzate. Se dunque è vero quello che era stato affermato nell'introdurre le "Linee Programmatiche" 2023-2025, che, cioè, l'analisi del contesto politico non costituisce affatto una semplice "premessa", bensì il cuore stesso del programma politico di una Giunta, è da lì che occorre muovere ancora una volta al fine di potersi concretamente proiettare nel prossimo futuro che attende l'Unione delle Camere Penali.

Avevamo in quella sede considerato che quello che era stato inteso come uno slogan elettorale della maggioranza di governo – garantisti nel processo, giustizialisti nell'esecuzione – si è ben presto rivelato come un vero e proprio punto programmatico, capace di denotare in maniera definitiva l'azione riformatrice nell'ambito della giustizia, con un particolare investimento, tuttavia, sulla costruzione di una politica dell'esecuzione incentrata su di una rigorosa visione carcerocentrica, indifferente ai problemi del sovraffollamento e della incipiente crisi dell'intero universo carcerario, accompagnata dal trionfo della formula della "certezza della pena".

A quei primi sintomatici segnali, si sono, tuttavia, andati sovrapponendo ulteriori vistosi indici dello scollamento dell'azione governativa da quelli che costituivano i presupposti culturali fondamentali del diritto penale liberale, originariamente evocati dalla stessa scelta del Ministro della Giustizia che, per storia personale e produzione letteraria, avrebbe dovuto incarnare quella prospettiva politica e ideologica riformatrice. Nella materia del diritto penale sostanziale tutto ciò che appare più distante dalla cultura dell'Unione e dal suo Manifesto è stato, in questi tre anni, realizzato: abbiamo infatti visto concretizzarsi i frutti più inquinanti del populismo penale, del diritto penale simbolico, della più degradante demagogia illiberale in materia di aumento delle pene, di estensione delle ostatività e di creazione di nuove fattispecie di reato. Se, prima dell'insediamento della Giunta, si erano registrati i primi preoccupanti segnali di questa tendenza con l'emanazione del

decreto “anti-rave” (dicembre 2022), il travolgimento dello statuto del diritto penale liberale si è andato realizzando con il decreto “Cutro” (marzo 2023) nonché con l’introduzione dell’ “omicidio nautico” (settembre 2023), con il decreto “Caivano” (settembre 2023) ed, infine, con il DDL “sicurezza” (gennaio 2024), il cui devastante contenuto è stato poi trasferito nel “decreto sicurezza” (aprile 2025). Ha fatto seguito la riforma del “reato universale” in materia di estensione della punibilità del reato di gestazione per altri (novembre 2024) nonché la presentazione del DDL per l’introduzione del nuovo reato di “femminicidio” (marzo 2025), in questo caso con il quasi unanime sostegno del Parlamento. Fino al più recente inasprimento della legislazione ambientale (agosto 2025). Ci siamo, dunque, dovuti confrontare con la legislazione penale di pura matrice securitaria e con il diritto penale del nemico, con la criminalizzazione del dissenso e con la riproposizione del diritto penale del tipo d’autore, che colpisce “ciò che si è” e non “ciò che si fa”, e con una più complessiva tendenza alla overcriminalization e, dunque, alla individuazione dello strumento penale come unico rimedio ai problemi della sicurezza urbana, del decoro cittadino, della devianza e del dissenso, ma anche a quello della microcriminalità, della marginalità e del disagio metropolitano.

Superfluo rilevare come simili derive non siano certo estranee alla vicenda storica delle legislazioni penali del nostro Paese, di destra e di sinistra, la cui politica nel suo complesso si è sempre caratterizzata per una profonda ignoranza dei fondamentali principi del diritto penale liberale e del suo statuto costituzionale e per l’uso, viepiù strumentale, del diritto penale asservito alla ricerca del consenso elettorale e della rassicurazione sociale. Tuttavia, ciò che abbiamo con vigore rilevato nell’ambito della nostra azione di contrasto alle citate politiche riformatrici della attuale maggioranza, è proprio il clamoroso tradimento di quelle che avrebbero dovute essere le basi valoriali più volte proclamate e la matrice originariamente pubblicamente evocata dallo stesso Ministro della Giustizia. Inequivocabilmente diverso il fronte delle riforme che hanno investito il processo penale. In questa specifica materia la matrice garantista non è stata tradita ma, piuttosto, in alcuni casi, si è rivelata eccessivamente timida o, in alcuni contesti, certamente recessiva rispetto alla riproposizione del doppio binario. Un’ulteriore criticità vissuta con crescente partecipazione politica da

parte dell'Unione è quella relativa alla drammatica condizione delle carceri italiane. Una condizione di endemica illegalità, dovuta alle condizioni fatiscenti e di carenza strutturale, nelle quali versa la maggior parte delle strutture carcerarie, nella quale i detenuti vivono la loro privazione della libertà, sia in qualità di cautelati che di condannati, che nel corso di questi anni si è andata progressivamente aggravando.

Gli ultimi dati confermano un irreversibile trend in aumento del fenomeno del sovraffollamento, con un superamento della soglia limite dei 63.000 detenuti e con un tasso medio di sovraffollamento di circa il 134%, a fronte del quale, come da noi denunciato facendo ricorso a tutti gli strumenti politici disponibili (dalle astensioni alle manifestazioni nazionali, dalle proteste e dalle marce alle maratone oratorie, alle quali hanno partecipato tutte le Camere Penali), l'inerzia del Governo si è, sino ad oggi, perpetuata con scandalosa indifferenza.

La denuncia del numero inaccettabile dei suicidi, giunti oramai a 62 dall'inizio dell'anno, operata dall'Unione con lo slogan "NON C'E' PIU' TEMPO", pur avendo aperto una breccia importante nei media, non ha visto alcuna modifica nella politica carcerocentrica del Governo. Consapevolmente inutili ed irrilevanti per il presente tutti gli interventi volti al risanamento delle strutture, all'incremento del personale, alla introduzione di modifiche normative volte a modificare l'efficacia degli istituti propri dell'ordinamento penitenziario. Del tutto controproducente, irrazionale e incostituzionale la legge cd. "Carcere sicuro" (luglio 2024). Ostinato il rifiuto del Governo ad aprire, nonostante i ripetuti appelli del Pontefice e del Presidente della Repubblica, ad ogni ipotesi di provvedimento di clemenza generalizzato o anche alla sola proposta Bernardini-Giachetti sulla liberazione anticipata speciale. Anche su questo fronte il contrasto con le politiche del Governo, caratterizzate dagli interventi del sottosegretario Delmastro, è stato durissimo e altrettanto aspro si prospetta il confronto nei prossimi mesi.

La politica dell'Unione, così come sperimentata in questi due difficili anni, è stata sempre fedele ai suoi ideali e ai suoi valori, e come tale è stata percepita dagli interlocutori tanto all'interno del mondo della politica, che nel mondo della magistratura ed ogni volta che si sono verificati tentativi di impropria chiusura degli spazi di trasversalità laica e transpartitica, che l'UCPI si è guadagnata sul campo nei suoi

lunghi anni di militanza, quegli impropri tentativi sono stati agevolmente respinti ricordando e ribadendo l'autonomia e l'indipendenza assoluta e l'inflessibilità delle nostre posizioni. Valori intorno ai quali sono cresciuti l'autorevolezza ed il riconoscimento, all'interno della società e fra i nostri interlocutori.

Anche nelle situazioni più difficili e di fronte alle scelte di campo più complesse, l'Unione mai si è piegata su facili opportunismi, ma ha sempre tenuta ferma la bussola del suo patrimonio di valori, così da non rischiare mai di perdere la rotta. E questo è quanto riteniamo di dover fare fino al compimento del mandato congressuale.

3. Pragmatici nelle scelte, inflessibili nei valori

Questo scenario indubbiamente composito e contraddittorio, condizionato da mai sopite evidenti spinte populistiche e da altrettanto espliciti intenti demagogici alla ricerca del consenso, ha indubitabilmente imposto alla Giunta interventi di volta in volta di durissimo contrasto alle politiche giudiziarie del Governo ed agli interventi legislativi, che si ponevano in antagonismo con i valori storicamente difesi e propugnati dalla UCPI, ma al tempo stesso anche iniziative di esplicito e convinto sostegno di singoli progetti di riforma, sia in campo sostanziale che processuale che, al contrario, a quei valori risultavano adesivi. Se qualcuno ha immaginato che questa politica associativa potesse essere ambigua o contraddittoria, non solo non ha letto il programma precedente di questa Giunta, ma soprattutto non ha compreso i valori più profondi che connotano la nostra Unione. E su questo vale forse la pena di richiamare quanto all'epoca era stato scritto, ricordando come «La trasversalità costituisce un fondamentale pilastro dell'identità dell'Unione ed il motivo della sua forza ed autorevolezza [...] ponendola al riparo da ogni strumentalizzazione partita e ideologica»¹. E di rammentare quanto si è ritenuto di ribadire al Congresso straordinario di Reggio Calabria, un anno fa, quando ho ricordato che «la posizione dell'Unione è evidentemente una posizione scomoda. Perché siamo attaccati dalla maggioranza quando critichiamo le norme populiste e illiberali e siamo attaccati dalla minoranza quando appoggiamo il progetto di norme liberali e garantiste. Siamo da una parte nemici della libertà di stampa e fautori di "leggi bavaglio". Ci cancellano dall'albo degli avvocati "democratici" affermando che vogliamo separare le carriere dei pubblici ministeri assoggettandoli all'esecutivo. Ci ritengono inaffidabili, ma solo perché ci schieriamo sempre dalla parte degli ultimi e perché pratichiamo un garantismo ubiquitario. Perché non abbiamo timore di andare controcorrente mostrandoci solidali con l'accusato proprio quando il mostro mediatico-giudiziario ha deciso di stritolarlo. Ma si tratta di una posizione alla quale siamo abituati, perché da sempre proclamiamo la nostra trasversalità e laicità. Non siamo un partito che abbia bisogno di alleanze. Il nostro solo partito ed i nostri soli alleati sono la Costituzione e il Giusto ed Equo processo»². Quelle parole non solo hanno connotato l'azione politica della Giunta in questi due anni, ma, per ovvie ragioni - laddove resti immutato il

1 XIX Congresso Ordinario UCPI – Firenze 6/8 ottobre 2023, Linee Programmatiche, p. 7.

2 Congresso Straordinario di Reggio Calabria, 4-6 ottobre 2024, p. 7.

quadro ed il contesto politico del Paese -, non possono che costituire la cifra caratteristica ed il punto di leva del programma politico dei prossimi anni. Questo ci impone di essere di volta in volta pragmatici nelle scelte e inflessibili nella difesa dei valori, di non piegarci, dunque, mai a logiche di scambio e di compromesso e di difendere a oltranza, con tutte le nostre energie materiali ed intellettuali, i valori nei quali crediamo del giusto processo e del diritto penale liberale, della separazione dei poteri e dello Stato di diritto costituzionale, dei diritti fondamentali dell'uomo, delle garanzie processuali e della dignità della persona dell'imputato, dei diritti e della dignità del condannato.

Questo significa confrontarsi di volta in volta con il merito delle questioni, delle proposte di riforma, con i singoli contenuti delle norme, attenti ai profili tecnici che esse coinvolgono, ma anche ai valori dai quali muovono ed ai principi, che eventualmente vengono messi in tensione, nella convinzione che solo questo è l'ambito all'interno del quale la politica dell'Unione debba operare e la materia con la quale pragmaticamente confrontarsi, al di fuori di ogni possibile logica contrattualistica.

Tutti gli interventi politici della Giunta sono stati improntati a questa trasversale nitidezza, senza mai contravvenire al presupposto etico e valoriale, che da sempre connota l'azione dell'Unione, e tale postura ha caratterizzato tutti i confronti avuti in sede istituzionale con rappresentanti del Governo e della maggioranza, tutti gli incontri intervenuti con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ed anche il confronto avuto a Palazzo Chigi (marzo 2025) con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Si tratta di una prospettiva che, a maggior ragione, ci impegna – come vedremo - sul fronte della riforma storica della separazione delle carriere, che ha una radice profondamente liberale, antiautoritaria e democratica e che, sotto questo profilo – come ricordato da Paulo Pinto de Albuquerque, nell'ambito della inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 di Milano –, “non è una riforma né di destra né di sinistra”, la cui qualità deve essere pertanto apprezzata prescindendo da ogni condizionamento ideologico e da ogni ulteriore valutazione pregiudiziale. Una riforma che appartiene di diritto alla storia dell'Unione, destinata alla realizzazione compiuta del modello processuale accusatorio e del giusto ed equo processo, necessaria alla effettiva attuazione del giudice terzo e con questo alla concreta qualità del giudizio, alla efficacia della giurisdizione ed alla complessiva legittimazione del processo penale e delle sue decisioni.



4. La campagna referendaria

Secondo le previste cadenze dell'iter parlamentare della riforma costituzionale, entro quest'anno si dovrebbe concludere il doppio passaggio davanti a Camera e Senato, con conseguente probabile fissazione del referendum confermativo entro l'estate. Lo sviluppo nei prossimi mesi della campagna referendaria costituisce pertanto una parte relevantissima del programma e viene a coincidere con uno dei massimi impegni politici dell'Unione.

Poiché la riforma della separazione delle carriere costituisce uno degli obiettivi strategici dell'associazione, quest'ultima dovrà essere coinvolta sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello esecutivo a tutti i livelli ed in ciascuna delle sue articolazioni territoriali.

Non sfugge che la campagna referendaria, così già si coglie con evidenza dalle prime prese di posizione, sarà caratterizzata da una profonda radicalizzazione politica, nel senso che si cercherà di trasformare il referendum sulla legge in un referendum sull'attuale Governo. Uno slittamento pericoloso perché polarizza le scelte dell'elettorato intorno ad un tema politico, che dovrebbe restare estraneo alla scelta dei cittadini, e perché mobilita intorno a questo tema improprio fasce di elettorato moderato che probabilmente non sono ostili alla riforma, disincentivando al tempo stesso dalla partecipazione parte dell'elettorato favorevole alla riforma, ma respinta da tale estremizzazione. Il compito che attende l'Unione è, pertanto, molto complesso, in quanto la nostra campagna referendaria deve inserirsi in uno spazio di comunicazione che la radicalizzazione rischia di annullare, emarginando del tutto i temi propri della riforma. La presenza dell'Unione nella comunicazione diviene pertanto una questione strategica fondamentale, proprio perché consente agli elettori di individuare un soggetto terzo, estraneo a quella estremizzazione politica, competente sui temi della giustizia, pronto a rivendicare un ruolo di servizio rispetto ad una corretta informazione dell'elettorato, indipendente ed autorevole in quanto artefice della stessa proposta di riforma ed estraneo alla sua politicizzazione. Questo, tuttavia, impone una vasta opera di ricerca di tutti i canali disponibili, sia a livello nazionale, che a livello territoriale, affinché le reti televisive più importanti, pubbliche e private, ci diano spazio, come interlocutori privilegiati, ai dibattiti, ai talk-show ed a tutte le trasmissioni che tratteranno del tema referendario. Ed analoghe iniziative dovranno essere prese con riferimento alle radio, pubbliche e private, nazionali e locali. Sebbene la carta stampata non copra più gli spazi di

comunicazione e di formazione dell'opinione pubblica, ovviamente anche le testate giornalistiche, tanto a livello nazionale che locale, dovranno essere contattate ed incoraggiate perché pubblichino articoli e interviste dedicate alle posizioni dell'Unione, la cui specificità ed alternatività dovrà essere sottolineata.

Sarà, dunque, compito anche e soprattutto, delle singole Camere Penali, attivarsi per raggiungere tale scopo, in quanto tv, radio e giornali locali consentono di operare tale comunicazione con una capillarità altrettanto indispensabile in considerazione della natura complessa del tema.

Lo spazio, all'interno del quale, certamente, si giocherà larga parte della campagna, sarà quello dei social, nel cui ambito tutti gli strumenti della comunicazione disponibili su web (come in parte sta già avvenendo) saranno messi in campo. Non possiamo illuderci di poter trasferire su questo terreno di confronto la complessità delle argomentazioni tecniche che la materia costituzionale e ordinamentale implica. Siamo, in proposito, convinti che l'efficacia della nostra formula comunicativa deriverà da una intelligente cooperazione fra tali media e da una proficua compenetrazione fra i diversi piani del confronto, su quello nazionale e su quello dei singoli territori.

Dobbiamo pertanto impegnarci, a tutti i livelli, al fine di semplificare i concetti essenziali, di elaborare slogan efficaci e di sfruttare tutti i mezzi della comunicazione, al fine di far comprendere che si tratta di una riforma che migliora la giustizia penale nell'interesse di tutti i cittadini ed elimina una serie di distorsioni che caratterizzano solo il nostro Paese creando ingiustizia.

Poiché abbiamo già visto come, tanto la magistratura associata che l'opposizione, abbiano impostato la loro campagna su di una serie di affermazioni del tutto prive di fondamento e di verità (il PM sarà sottoposto all'esecutivo, si vuole realizzare il piano di Gelli, la separazione c'è già, Falcone la separazione non l'ha mai voluta, il giudice è già terzo, Palamara un incidente risolto, il nostro attuale assetto processuale perfetto, etc.), la nostra campagna dovrà concentrarsi proprio sulla smentita delle menzogne che, strumentalmente, vengono diffuse da chi ha interesse al mantenimento dello status quo.

Ovviamente, sotto un profilo tecnico, la campagna sarà affidata a dei Media Manager e a dei consulenti professionisti, ai quali stiamo fornendo tutti gli elementi teorici e le elaborazioni concettuali inerenti

alla riforma, per poter dare forma a efficaci proposte comunicative, attraverso l'uso di tutti i media disponibili.

Il Comitato referendario «Camere Penali per il SI'» costituito a luglio da UCPI, assieme alla sua Fondazione, con atto notarile, organizzerà la campagna a livello nazionale, avvalendosi, tuttavia, del supporto di tutti i territori i quali, in sinergia con la Giunta, dovranno organizzare sotto-comitati che avranno il compito di gestire tutte le attività di propaganda referendaria. Sarà in particolare necessario il contatto diretto ed il coinvolgimento della intera società civile. Non sarà più utile in questo contesto la organizzazione di convegni di natura tecnica, frequentati esclusivamente da colleghi e da specialisti, in quanto l'obiettivo è quello di confermare la presenza al voto dell'elettorato favorevole, catalizzandone tutte le energie verso tale scopo e quello di convincere la massa di cittadini indecisi o, magari, da tempo dissuasi, a votare.

La esclusione del quorum in questa tornata referendaria costituisce certamente un incentivo al voto, in quanto può servire a contrastare la disillusione di molti. La società dovrà essere coinvolta nella sua interezza e si tratta di una attività che solo le Camere Penali sui loro territori potranno sviluppare con efficacia. Si tratta di contattare tutti i corpi intermedi presenti sul territorio, sindacati, confindustria, confcommercio, tutte le scuole, le università ove presenti, per organizzare incontri aprendosi alle domande e al dibattito con il pubblico, invitando in ogni caso alla partecipazione la stampa e le tv locali.

L'esperienza che molti di noi hanno vissuto nel 2017, con la raccolta delle firme per la proposta popolare di riforma costituzionale (dalla cui iniziativa ha preso il via l'attuale riforma), deve essere ripetuta: tavoli e gazebo potranno essere collocati ancora una volta nelle piazze e nelle strade delle città, per incontrare direttamente il pubblico, dialogare con i veri destinatari della riforma, e per distribuire i materiali che saranno prodotti da UCPI a tale specifico scopo.

Questo è il contesto nel quale occorrerà sviluppare la nostra azione di propaganda e quello il nostro naturale interlocutore al quale rivelare, con formule semplici ed efficaci, la verità della riforma contro le arroganti menzogne di chi la contrasta.

A tale fine, l'Unione ha posto, quale premessa delle proprie iniziative politiche, la necessità di indagare, attraverso l'Osservatorio acquisizione dati, la realtà giudiziaria del Paese su basi oggettive.

L'attività di fact-checking assume una dimensione strategica fondamentale per contrastare le possibili narrazioni distorte da parte degli oppositori della riforma, garantendo che il dibattito pubblico si basi su dati oggettivi e verificabili. Una rigorosa verifica dei fatti, attraverso l'acquisizione di tutti i dati necessari, dovrà diventare uno strumento politico per intervenire adeguatamente su tutti gli aspetti che riguardano la deriva del processo penale, con particolare attenzione alla raccolta e analisi di dati, che dimostrino l'impatto dell'attuale sistema di carriere unificate sull'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, elementi centrali nel dibattito referendario.

L'attività si concentrerà prioritariamente sull'analisi comparativa dei sistemi di separazione delle carriere già adottati in altri Paesi europei e sui loro effetti sull'efficienza e l'indipendenza della giustizia, nonché sul monitoraggio dell'attuale sistema italiano attraverso la documentazione delle criticità derivanti dalle carriere unificate, con particolare riferimento ai casi di conflitto di interesse e alle problematiche di indipendenza. Sarà, inoltre, necessario procedere alla verifica sistematica delle affermazioni diffuse nel dibattito referendario, contro la separazione delle carriere, attraverso il controllo delle fonti e dei dati citati, garantendo al contempo la trasparenza informativa mediante l'accesso pubblico a tutti i dati raccolti e alle analisi effettuate.

La nostra azione volta alla conoscenza dei dati dell'attività giudiziaria deve essere intesa come un servizio alla collettività intera, in quanto è posta a tutela di un fondamentale principio democratico di trasparenza e di conoscenza, che assume particolare rilevanza nel contesto referendario, dove i cittadini devono poter decidere sulla base di informazioni complete e verificate. Lo scopo di questa verifica dei fatti sarà quello di eradicare la sempre più diffusa narrazione inquinata della realtà giudiziaria e di fornire ai cittadini gli strumenti conoscitivi necessari per una scelta consapevole in sede referendaria, creando una base informativa solida e verificabile per il dibattito democratico sulla riforma costituzionale proposta.

5. La riforma costituzionale ordinamentale

Il disegno di legge costituzionale denominato «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» (già approvato in prima deliberazione dalla Camera il 13 giugno 2024 e dal Senato il 16 gennaio 2025 e poi, nuovamente, in seconda lettura alla Camera il 18 di questo mese) si appresta a concludere al Senato il suo iter parlamentare entro l'autunno di quest'anno e ad essere sottoposto a referendum confermativo entro la primavera del prossimo.

Solo il pronunciamento popolare ci dirà se saremo testimoni della riscrittura del titolo IV della Parte II della Costituzione, per la quale abbiamo profuso e siamo pronti a approfondire ogni più convinto impegno.

Dobbiamo però fin d'ora considerare che, in caso di promulgazione della legge costituzionale, si aprirà un percorso di necessaria e profonda riscrittura, con legge ordinaria, dell'ordinamento giudiziario e delle norme che disciplinano la formazione e il funzionamento del CSM, nell'ambito del quale l'Unione dovrà essere in grado di offrire, in tempi brevi, ma al contempo nel modo più ampio e adeguato la prospettiva dei penalisti, traducendola in un concreto contributo alla soluzione delle molteplici questioni si porranno all'attenzione del decisore politico.

Anche nel differente scenario, al quale noi certamente non vorremmo assistere, della bocciatura alle urne della riforma, sarà comunque indispensabile affrontare una revisione del sistema ordinamentale, affinché sia ripristinata un'effettiva autonomia interna di Giudici e Pubblici Ministeri al riparo da opachi interessi espressione delle devianze correntizie, sia restituita credibilità e autorevolezza alla magistratura e sia effettivamente perseguita la qualità delle decisioni giudiziarie, come elemento fondativo della nostra democrazia.

Sarà, in ogni caso, necessario un complessivo ripensamento della disciplina relativa al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, che realizzi la più ampia trasparenza quale carattere connotativo di tutto il percorso valutativo, dalla presentazione delle candidature alla decisione finale, attraverso un effettivo e diretto accesso agli atti nella disponibilità del CSM, tramite l'integrale pubblicazione degli stessi sul sito internet istituzionale del Consiglio. La trasparenza e la più immediata accessibilità alle dinamiche decisionali è un elemento proprio delle democrazie evolute, nelle quali il potere è chiamato a rendere conto al cittadino delle ragioni delle proprie scelte.

Allo stesso tempo la trasparenza garantirebbe per primi i magistrati che aspirano ad assumere incarichi, restituirebbe credibilità all'organo di governo autonomo della magistratura ed indurrebbe ad assumere scelte maggiormente giustificabili e, dunque, nel migliore interesse dei cittadini.

L'Unione si impegnerà poi, quale che sia l'esito referendario, affinché si proceda a riscrivere le regole che disciplinano il complesso quanto improduttivo meccanismo delle valutazioni di professionalità, che dovrebbero rappresentare l'elemento centrale dell'articolato apparato che regola la vita professionale del magistrato e sono, invece, ridotte ad elemento poco più che esornativo, prodotto di un evidente conflitto di interessi tra valutatori (eletti) e valutati (elettori), che la riforma dovrebbe auspicabilmente riuscire a risolvere e che, in caso di mancata approvazione, andrà comunque affrontato, ancora una volta, con lo strumento della trasparenza, con l'individuazione di parametri chiari e il più possibile e oggettivi e con un'effettiva partecipazione al processo valutativo di avvocati (ora costretti a dare vita ad un irrazionale e inefficace rituale voluto dalla riforma Cartabia) e professori (del tutto esclusi senza una comprensibile ragione).

Le medesime necessità di riscrittura si pongono in relazione al sistema disciplinare, che dovrà essere strutturalmente modificato in caso di promulgazione della legge di riforma costituzionale, atteso che l'art. 14, n. 1, della Legge 24 giugno 1958, n. 158, istitutiva del Consiglio Superiore della magistratura, ha introdotto la titolarità dell'iniziativa disciplinare in capo al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, affiancandola all'unica prevista in Costituzione (art. 107, comma secondo) in capo al Ministro della Giustizia.

Si tratta di una previsione che ha dato luogo in dottrina a vari dubbi di legittimità costituzionale, che non sono mai però approdati al vaglio della Corte Costituzionale per il cordone sanitario eretto dalle Sezioni Unite (e in un'occasione dallo stesso CSM), che hanno sempre rigettato le questioni prospettate per manifesta infondatezza.

In ogni caso, la separazione delle organizzazioni ordinamentali di Giudici e P.M. non può più consentire che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione mantenga tale facoltà con riferimento a tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario e si tratta, dunque, di uno dei numerosi profili sui quali sarà necessario intervenire.

Più in generale tutto il sistema disciplinare merita, al pari di quelli che regolano le valutazioni di professionalità e il conferimento degli

incarichi direttivi e semidirettivi, di essere riformato alla luce del principio di trasparenza, di cui si è detto, e richiede che sia abrogato il potere di archiviazione, senza alcun controllo giurisdizionale, che consente ogni anno al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione la definizione di oltre il 95% dei procedimenti, senza alcun tipo di verifica o anche solo di mera di conoscibilità degli atti, neppure da parte del CSM (e tantomeno da parte di chi abbia formulato l'esposto).

Questi sono solo alcuni tra i principali aspetti che dovranno essere riformati con legge ordinaria e vedranno nel prossimo biennio impegnata l'Unione, affinché non prevalgano nel dibattito e nelle scelte del decisore politico logiche di parte, interessi corporativi, correntizi o di consorterie, animate dall'intendimento di preservare privilegi ingiustificati, o aree di potere opaco, a spese della qualità della giustizia e dei diritti dei cittadini.

6. Tornare a San Giorgio

Quello che abbiamo realizzato nel marzo di quest'anno a Venezia, all'Isola di San Giorgio Maggiore, non è stato un Convegno. Il progetto "TORNARE A SAN GIORGIO - PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO" non si è, infatti, limitato – come avviene di solito nei convegni – a svolgere un'analisi critica dell'esistente, ma ha inteso lanciare una sfida proponendosi il compito di elaborare una nuova moderna interpretazione e realizzazione del modello del processo accusatorio³. Preso atto – come si è voluto dire – della "inemendabilità" dell'attuale codice, frutto di una serie infinita di rammendi e di innesti, che hanno finito con lo snaturare del tutto il codice del 1988, si è ritenuto che quella della rifondazione del modello e della riscrittura del codice di rito fosse l'unica strada seriamente percorribile. Il 14 e il 15 marzo a San Giorgio, nella splendida sede della Fondazione Cini, quell'esperienza straordinaria ha mosso il suo primo passo. Non si poteva certo, nonostante la lunga e faticosa elaborazione scientifica svolta dall'omonima Commissione incaricata di elaborare principi di delega, esaurire in un unico incontro di studio l'intero spettro codicistico. In quelle due giornate di lavoro intenso è stato pertanto presentato un primo nucleo di idee e di principi, ai quali dare attuazione (Indagini-Azione-Procedibilità; Invalidità; Riti Alternativi; Dibattimento; Prova Scientifica-Prov^a Atipica; Impugnazioni)⁴. Il lavoro di elaborazione della "Commissione San Giorgio" non si dunque interrotto, ma prosegue al fine di poter elaborare gli ulteriori principi di delega, fino al completamento dell'intero progetto di riforma. Deve sottolinearsi, in proposito, la evidente complessità del progetto di riforma in quanto, se da un lato si trattava di superare i profili di criticità, che avevano nel tempo determinato lo snaturamento del modello e lo stravolgimento dell'originario assetto codicistico, dall'altro si trattava anche – lavoro questo non meno delicato – di confrontarsi con temi con i quali i legislatori del 1988 (e tanto meno gli studiosi del 1961) non si erano dovuti confrontare: si pensi, in proposito, soltanto all'impatto che stanno avendo sul processo penale

³ Sebbene sia noto, vale la pena di ricordare che quella sede è stata scelta per ragioni simboliche in quanto nel 1961, presso la Fondazione Cini sull'isola di San Giorgio Maggiore, si tenne un importante convegno, organizzato da Francesco Carnelutti e al quale parteciparono i più importanti processualisti dell'epoca (Carnelutti, De Marsico, Vassalli, Bellavista, Pisapia, Conso, De Luca, Cordero ...), nel quale si gettarono le basi di quella radicale riforma del processo penale che avrebbe avuto compimento, solo molti anni dopo, con la promulgazione del codice "Vassalli" del 1988.

⁴ Gli atti relativi a quell'evento saranno presto oggetto di una pubblicazione, così come sono stati oggetto di una ristampa, a cura dell'Unione delle Camere Penali, con il contributo della tipografia della Casa Circ.le di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), gli atti del convegno veneziano del 1961.

l'irrompere dei dispositivi telematici e di quelli relativi all'Intelligenza Artificiale, non solo di difficile gestione ma spesso dotati di una incidenza pratica incompatibile con i valori intrinseci del processo penale.

I temi da trattare sono ancora numerosi e di grande rilievo per cui saranno programmate ulteriori date al fine di portare a termine il nostro ambizioso progetto. La qualità del primo prodotto e delle discussioni che, grazie ai prestigiosi relatori, si sono sviluppate nei cinque tavoli apprestati nel "salone degli arazzi", assieme al numero straordinario dei partecipanti, hanno reso i due giorni di quel primo evento davvero entusiasmanti.

Il lavoro sarà dunque portato a termine. Il che significa che, una volta completata l'opera di stesura del progetto sotto il profilo scientifico, daremo inizio alla fase di presentazione del progetto e della conseguente proposta politica. Proposta che incontrerà ulteriori, sebbene differenti, difficoltà perché molteplici saranno le forze, soprattutto nella magistratura, che contrasteranno il recupero e la modernizzazione del modello accusatorio, non avendo mai voluto accogliere quella cultura e quel diverso abito mentale, di cui quel modello ha bisogno per poter trovare una effettiva ed efficace attuazione.

7. Doppio binario: modello in espansione

Continua a proliferare la creazione delle c.d. maxinchieste, mediaticamente devastanti sulla vita degli indagati e dei loro familiari, prima ancora della celebrazione del giudizio, oltre che lesive, anche sul piano logistico, del diritto di difesa. Una tecnica procedimentale basata su un uso distorto degli istituti del collegamento delle indagini e della riunione dei processi e fondata sul presupposto che quanto più estesa ed indiscriminata è la pretesa punitiva dello Stato, tanto più diffusa sarà l'immagine e la forza attrattiva delle indagini stesse nei confronti dei media e di riflesso della pubblica opinione, procurando un particolare consenso ai PM procedenti.

In questo contesto, l'unica novità normativa dotata di ragionevolezza, entrata in vigore in concomitanza con l'implementazione del processo penale telematico, ha riguardato la notevole riduzione del costo dei diritti di copia degli atti, che oggi prescinde dalla loro mole.

Parimenti in espansione risultano essere sia l'individuazione di ulteriori figure di reato da sottoporre al regime cautelare speciale, si pensi ad esempio alla presunzione di adeguatezza esclusivamente di misure cautelari custodiali in presenza di procedimenti per reati c.d. di codice rosso, sia la creazione di nuove fattispecie, come la rivolta all'interno di un istituto penitenziario (art. 415 bis c.p.), direttamente sottoposte al regime delle ostatività previste dall'art. 4 bis o.p.

In estrema sintesi, dalla fase delle indagini a quella esecutiva, passando per il procedimento cautelare ed il giudizio sulla responsabilità penale, quella che doveva essere una eccezione prevista, anche sotto il profilo cronologico, per i c.d. reati di criminalità organizzata, è divenuta uno strumento strutturato e pervasivo di una parte sempre più consistente della giustizia penale.

La Giunta continuerà ad impegnarsi promuovendo ogni iniziativa finalizzata alla riaffermazione del Giusto Processo accusatorio e alla effettiva applicazione dei principi costituzionali e sovranazionali che devono governare il sistema giustizia. Occorre in proposito sottolineare come il 18 giugno 2025 la Commissione Europea abbia avviato una ulteriore procedura di infrazione per il mancato corretto recepimento della Direttiva UE 343/2016 sul rafforzamento della presunzione di innocenza.

I recenti interventi normativi, compresi quelli in fase di elaborazione, rispettivamente riguardanti il rafforzamento dell'onere motivazionale per la proroga delle intercettazioni oltre i quarantacinque giorni (L. 31 marzo 2025 n. 47) ed una più rigorosa regolamentazione della

disciplina regolatoria del sequestro dei dati contenuti dei dispositivi informatici di uso comune (PDL approvata in Senato il 10 aprile 2024 ed in atto in discussione alla Camera), in linea generale ispirati dall'esigenza di offrire una maggiore tutela ai diritti e alle garanzie individuali, in particolare escludono l'applicabilità delle nuove regole ai reati c.d. di doppio binario.

Ciò in netto contrasto col principio di "giustizia", secondo cui tanto più grave e infamante è il reato contestato quanto maggiori devono essere le garanzie a tutela dell'individuo indagato o imputato.

Per converso, la denunciata espansione delle fattispecie di reato soggette al regime derogatorio del doppio binario (art. 1 D.L. 105/2023, che ha ampliato la definizione di reati di criminalità organizzata, e art. 17 co. 1 lett. c L. n. 90/24, che ha inserito i reati informatici tra quelli soggetti al sistema speciale previsto dall'art. 407 comma 2 c.p.p., per fare qualche ulteriore esempio) rende di fatto vano ogni intervento normativo ispirato da finalità garantiste maggiormente conformi al dettato costituzionale, compreso il contraddittorio anticipato nel procedimento cautelare (L. 9 agosto 2024 n. 114), atteso che il regime derogatorio continua ad investire una copiosa mole di reati delle più svariate categorie.

Su questo difficile fronte, l'azione della Giunta continuerà ad essere particolarmente incalzante, poiché lo Stato di diritto non può abdicare ai valori fondamentali del nostro patto sociale, neppure in presenza dei più gravi fenomeni criminali.

8. La repressione penale attraverso le misure di prevenzione

Dobbiamo ribadire la netta contrarietà al procedimento di prevenzione per la sua natura e per la gravità delle conseguenze e, a tal fine, mobilitare avvocatura, dottrina e cultura per spiegare e ribadire i rischi e i danni del procedimento del sospetto per l'intero ordinamento. Le misure di prevenzione rappresentano, infatti, una deroga allo Stato di diritto rispetto alla quale si registra una patologica, quanto irreversibile, involuzione di civiltà giuridica, che trova il suo apice emblematico nella applicazione delle misure agli assolti. Se la dottrina più autorevole auspica(va) un tendenziale allineamento del settore di prevenzione ai principi basilari del diritto penale e alle regole del processo penale accusatorio, ciò che è avvenuto attesta il contrario, ossia, la tendenza saprofitica della prevenzione a prevaricare e snaturare le conquiste liberali del diritto penale. I ripetuti e più recenti interventi normativi in materia di prevenzione (decreto Caivano", decreto sicurezza e, da ultimo, il decreto Terra dei Fuochi) hanno progressivamente ampliato il novero di destinatari delle misure personali e patrimoniali, aggravato sempre di più le modalità di esecuzione della sorveglianza speciale (si pensi alle particolari modalità di controllo di cui all'art. 275-bis cpp o ai divieti ed agli obblighi aggiuntivi, applicati ai soggetti di cui all'art. 4, comma i-ter) del codice della prevenzione ed esteso la possibilità di applicarle (si pensi alle zone rosse e al c.d. DASPO urbano). Possiamo fondatamente ritenere che le misure di prevenzione, per il loro carattere di afflittività e definitività (la confisca) stiano funzionando come pene, anche in relazione alla loro reale funzione. Sul versante personale, eloquente è il disposto del Decreto Sicurezza, che, modificando l'art. 165 C.p. impone al giudice penale di limitare la libertà di movimento, anche nei casi di concessione della sospensione condizionale della pena. La nuova tecnica di formazione della legge penale, non è più costruita sul principio di necessaria offensività, ma sulla tutela della "sicurezza" e, dunque, affonda la propria genesi nella cultura della prevenzione, consentendo l'anticipazione delle pene su condotte non ancora lesive di un bene giuridico (si pensi alla criminalizzazione della resistenza passiva). La convergenza tra i due sistemi, penale e di prevenzione, rappresenta oggi una manovra a tenaglia sui diritti costituzionali più elementari, con l'incedere sincronico dei nuovi "diritto di prevenzione punitivo" e "diritto penale preventivo".

Così, la sinergia del doppio binario sta stravolgendo tanto il diritto penale, che ha abbandonato definitivamente il carattere di frammentarietà e sussidiarietà, espandendosi irregolarmente in nuovi settori della vita sociale ed economica del Paese, quanto la prevenzione, che ha del tutto tradito la propria vocazione inibitoria delle fonti di pericolo, rappresentando oramai esclusivamente un sistema punitivo che si è affiancato a quello penale, ma svincolato delle garanzie tipiche di quest'ultimo⁵.

Ciò rende non più rinviabile una decisa riforma della legislazione di prevenzione, che preveda, oltre alla tassativizzazione sostanziale (non più delegabile al formante giurisprudenziale in funzione legislativa concorrente), quella processuale.

Nella asistematicità della prevenzione, infatti, si annida il pericolo più concreto di attacco incontrollabile alle libertà individuali, che la collocazione dogmatica – non più attuale –, fuori dal perimetro della penalità, non consente di calmierare con il ricorso a tutti i costituti elementari del giusto processo.

Occorre, allora, rafforzare le garanzie processuali del procedimento di prevenzione, con interventi legislativi, che conferiscano, ad esempio, precisione e determinatezza al concetto di “indizio di prevenzione”, attualmente indistinguibile dal mero “sospetto”.

Non si può rimandare la sottoposizione del procedimento di prevenzione al necessario requisito del riscontro esterno individualizzante per le chiamate in correità, che attualmente consente il recupero in chiave preventiva di contestazioni penali ritenute insostenibili per difetto di concordanza.

Occorre, pure, regolamentare il processo di formazione della prova, attualmente soltanto embrionale e rimesso alla diversa sensibilità delle singole curie, come dimostra, per citarne una, la prassi milanese che vuole le prove orali limitate ai soli procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali.

È necessario armonizzare la disciplina dei termini di impugnazione, ora inspiegabilmente differenziati tra appello e ricorso per Cassazione, con la perdurante previsione, per quest'ultimo, di un termine di dieci giorni inidoneo alla effettiva garanzia del diritto di difesa.

⁵ Le aziende sottoposte a confisca definitiva al 31.12.2022 sono 3.122, delle quali destinate 1966. Tuttavia, solo il 5% delle aziende destinate risulta attivo (97 in vendita, 5 in affitto e 1 in cessione gratuita), mentre sono 1863 quelle in liquidazione, certificando come l'amministrazione giudiziaria ne abbia determinato la morte aziendale (dati estratti dal sito dell'Osservatorio permanente sulla raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati).

È imprescindibile implementare i casi di ricorso per Cassazione, estendendoli a tutte le ipotesi previste dal codice di procedura penale, ivi compresa quella inerente il vizio della motivazione, ex art. 606 lett. e) cpp, al fine di rendere effettivo il controllo di legittimità anche sul versante di più frequente interesse.

E' improcrastinabile prevedere che l'udienza, anche per i ricorsi in materia di prevenzione, venga celebrata in camera di consiglio ai sensi dell'art 127 c.pp.

È ineludibile il rafforzamento della terzietà del Giudice della prevenzione, mediante l'applicazione di tutte le ipotesi di incompatibilità previste dal codice di rito.

Sono distonici con il principio generale di parità delle parti gli amplissimi poteri di iniziativa officiosa demandati al Tribunale di prevenzione, in assenza di sanzioni processuali alle attività pregiudicanti.

Sono necessari un intervento legislativo per la tassativizzazione dei presupposti di applicazione delle misure di prevenzione nonché la regolamentazione dei rapporti tra giudicato penale e giudizio di prevenzione, non solo in chiave di rafforzamento della presunzione di innocenza nella sua declinazione convenzionale.

L'art. 6§2 CEDU ha una dimensione ben più vasta e complessa dell'analogia presunzione prevista dall'art. 27 Costituzione ed è dettato a tutela e salvaguardia non solo del principio del ne bis in idem, ma, soprattutto, del basilare principio di non contraddizione, che non consente, ad esempio, di ritenere confiscabile il frutto di un reato la cui sussistenza sia stata esclusa, con qualsivoglia formula assolutoria, dall'autorità giudiziaria penale.

Su molti di questi temi, pendono oggi numerosi ricorsi avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'ambito dei quali l'Unione è intervenuta in qualità di Amicus curiae perché è in gioco, non solo il presente della prevenzione, ma il futuro del diritto penale e, sia detto senza enfasi, dello Stato di diritto.

9. Tecnologia e garanzie: il processo telematico che sarà

“Vigilare sulle future regole tecniche, sulle relative applicazioni pratiche e sulle interpretazioni giurisprudenziali che saranno elaborate, al fine di ottenere una effettiva consonanza tra i vantaggi del telematico e le garanzie del giusto processo, realizzando dunque il Giusto Processo Penale Telematico”. Così le “Linee Programmatiche” 2023-2025 avevano tracciato le direttrici sulle quali avrebbe dovuto svilupparsi il lavoro della Giunta. Iniziava allora un percorso che sarebbe stato segnato dalle cadenze della Riforma, ma destinato a svilupparsi su strade ancora inesplorate.

“Vigilare sulle future regole tecniche” ha, sin da subito, significato impegnarsi nella ricerca di interlocuzione con il Ministero alla vigilia della pubblicazione dei regolamenti previsti dall’art. 87 D.lgs. n. 150/2022, con lo scopo di far comprendere come la corretta annotazione delle nomine sia imprescindibile per il corretto esercizio delle ulteriori attività difensive, prime tra tutte quelle soggette a termini di decadenza, e come l’esito dei depositi non potesse rimanere condizionato dalla volontà del personale amministrativo.

E’ questa la genesi delle norme, che, nel DM 217/2023, hanno disciplinato il prolungamento del “doppio binario” per il 2024 e l’accettazione automatica dei depositi.

Oggettivamente più difficile è stato “vigilare” in via preventiva il percorso formativo del DM 206/2024, ma, sin dalla sua entrata in vigore, sono state segnalate con fermezza le criticità sia di contenuto che applicative: dalla persistenza dei ritardi nella gestione delle nomine alle prime interpretazioni restrittive, che parte della magistratura di merito aveva iniziato a dare alle disposizioni in tema di produzioni di udienza, alla generalizzata diffusione di provvedimenti di sospensione dagli obblighi di deposito per gli “abilitati interni”, eccentrica rispetto all’esprit dell’art. 175-bis cpp.

In tale contesto i ripetuti interventi della Giunta, coadiuvati dal prezioso e puntale contributo dell’Osservatorio, hanno stimolato sia il Ministero che la Giurisprudenza di vertice ad adottare provvedimenti (le circolari DGSIA e DIT del gennaio 2025 e la sentenza della Suprema Corte n° 24708/2025) conformi all’esegesi delle norme proposta dall’Unione in molteplici documenti.

Quanto al delicato tema dei diritti di copia, l’introduzione dell’art. 269-bis nel testo unico delle spese di giustizia, avvenuta con la legge di bilancio 2025 ed all’esito di interlocuzione tra l’Unione ed il Ministero, ha rappresentato sicuramente un positivo - sebbene non definitivo -

passo in avanti verso la totale gratuità dell'estrazione delle copie, fondamentale per il corretto esercizio del diritto di difesa. Quel diritto di difesa che, purtroppo, subisce una intollerabile compressione nel contraddittorio cartolare ed è ulteriormente frustrato dalla necessità corrispondere 8,00 euro per diritti di trasmissione, onde ricevere le requisitorie del Procuratore Generale. E' quantomai necessario correggere la norma che non ha riprodotto nella Riforma Cartabia l'obbligo di trasmissione ai difensori da parte della Cancelleria previsto, invece, dalla normativa emergenziale Covid.

Abbiamo sempre creduto che il processo penale, anche o soprattutto quello telematico, deve essere giusto. E che la Riforma non potrà dirsi pienamente attuata se non quando sarà reso disponibile a tutte le parti l'accesso al fascicolo informatico.

Grazie alla credibilità, politica e scientifica, acquisita dall'Unione è stato possibile ricostituire un canale di interlocuzione con il rinnovato Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia. A giugno sono iniziati incontri periodici nel corso dei quali è finalmente emersa la volontà del Ministero di adempiere a quell'"obbligo contrattuale" contenuto nelle Relazioni illustrative alla Riforma Cartabia: rendere fruibile l'accesso al fascicolo in completa gratuità, compensando così il sacrificio che le parti compiono per alimentarlo.

La strada percorsa è stata tanta ed il primo traguardo ormai vicino. La disponibilità del fascicolo informatico non sarà, con tutta evidenza, un approdo definitivo, ma segnerà l'inizio di una nuova fase del percorso del Processo Penale Telematico.

"Vigilare" sulle applicazioni pratiche e le interpretazioni giurisprudenziali continuerà perciò ad essere la sfida da affrontare utilizzando lo stesso metodo che ha caratterizzato sinora l'attività di Giunta ed Osservatorio: quello della formazione, quello dell'interlocuzione, quello della critica sempre accompagnata dalla proposta. Nella consapevolezza che la tecnologia deve essere uno degli strumenti per garantire la parità delle parti e migliorare la qualità della Giurisdizione.

10. Maneggiare con cura l'I.A.

Sottovalutare le potenzialità espansive dell'Intelligenza Artificiale (IA) nel processo penale sarebbe un errore. Non possiamo rimanere inerti a osservare le sue future evoluzioni. L'affermazione contenuta nel programma presentato a Firenze secondo cui «solo l'uomo può giudicare l'uomo» continuerà a guidare la linea politica della Giunta in materia di intelligenza artificiale, anche nella sua declinazione più controversa: quella della cosiddetta giustizia predittiva.

Rivendichiamo la necessità che le istituzioni evitino di adottare provvedimenti che, nella corsa a ridurre a tutti i costi la durata dei processi, distolgano l'attenzione dalla costante salvaguardia dei diritti umani. Questa garanzia resta un presupposto non negoziabile. Tra i possibili abusi nell'uso dell'IA vi è certamente la gestione di problemi sociali complessi, fra i quali rientra a pieno titolo la giustizia penale. La tentazione, alimentata da spinte efficientiste, di delegare, in futuro, alle macchine l'amministrazione della giustizia impone oggi più che mai un'attività seria di vigilanza e di interdizione. È infatti necessario evitare che i sistemi di IA vengano introdotti come sostituti dell'attività giurisdizionale. La giustizia predittiva diventa una minaccia quando l'uso di algoritmi pone profili evidenti di criticità rispetto alla tutela dei valori fondamentali del giusto processo.

La Carta Etica Europea sull'uso dell'IA nei sistemi giudiziari, adottata dalla Commissione per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa nel 2018, rimane un riferimento imprescindibile. Essa stabilisce che strumenti di IA non possono esercitare, in luogo del Giudice, la funzione giurisdizionale. A queste indicazioni si aggiunge il Regolamento (UE) 2024/1689 sull'Intelligenza Artificiale (AI Act). Entrato in vigore nell'agosto 2024, la sua applicazione sarà graduale e le norme specifiche per i sistemi ad «alto rischio», come quelli destinati ad assistere le autorità giudiziarie, diventeranno pienamente efficaci nei prossimi anni.

Tale classificazione impone obblighi stringenti in materia di trasparenza, supervisione umana, tracciabilità e valutazione d'impatto, aspetti particolarmente rilevanti nel processo penale. Sul piano giurisprudenziale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ribadito che il «giusto processo» – inteso come contraddittorio e parità delle armi – richiede che le parti possano effettivamente influenzare la decisione del giudice. Ogni strumento automatizzato dovrebbe essere escluso quando l'opacità dell'algoritmo o l'impossibilità di verificare i dati sottostanti costituiscano un ostacolo al percorso motivazionale del

giudice. In tali casi, i rischi superano di gran lunga i possibili benefici, specialmente sul piano delle garanzie costituzionali e processuali. È fondamentale essere consapevoli che l'uso dell'IA nella ricerca della prova, in particolare nella fase delle indagini preliminari, può comportare gravi rischi di violazione dei principi fondamentali del procedimento penale: tassatività e determinatezza (art. 25 Cost.), giusto processo (art. 111 Cost.) e diritto di difesa (art. 24 Cost.). Sempre deve essere rispettato il capitale umano come imprescindibile parametro di analisi e giudizio.

In questo quadro normativo, la legge «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», già approvata lo scorso 17 settembre, promuove l'uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IA. In particolare, mantiene la previsione dell'art. 24, comma 5, lett. e), che disciplina l'utilizzo dell'IA nelle indagini preliminari nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa, alla tutela dei dati personali e ai principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

È però fondamentale riconoscere un rischio concreto: qualora i sistemi algoritmici manchino di un'effettiva interpretabilità, le tutele formali — quali la partecipazione dei difensori o la consulenza tecnica — potrebbero svuotarsi di significato. Senza la capacità di comprendere e verificare la logica della macchina, tali garanzie rischierebbero di legittimare l'ingresso nel processo di risultati non verificabili, trasformandosi in un veicolo per contenuti intrinsecamente oscuri. In questo contesto, è fondamentale che l'Unione verifichi la congruenza e l'efficacia dei decreti attuativi da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, garantendo il coordinamento con l'AI Act europeo, al fine di assicurare coerenza e uniformità normativa, promuovendo contestualmente, anche attraverso la partecipazione a tavoli istituzionali, un intervento normativo organico che disciplini, in modo rigoroso e conforme ai principi del giusto processo, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle indagini preliminari.

Un più ampio contesto di riflessione e azione ha portato la Giunta e l'Osservatorio «Scienza, processo e intelligenza artificiale» a elaborare un documento programmatico, noto come «Carta dei Valori». Questa Carta, presentata in occasione del convegno «Giustizia penale, scienza e intelligenza artificiale: la Carta dei valori» a Roma, il 17 gennaio 2025, è frutto di un'approfondita analisi multidisciplinare e di un rigoroso metodo scientifico. Definisce principi, criteri e obiettivi fondamentali

per l'uso dell'IA nel processo penale, rappresentando una bussola per gli operatori del diritto. L'obiettivo è assicurare che l'innovazione tecnologica non venga mai disgiunta dalla tutela delle garanzie difensive e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nel procedimento penale. Tutto ciò premesso, l'avvocatura penale non può rimanere indietro rispetto all'evoluzione di questa tecnologia che, come ogni prodotto della scienza e della tecnica, tende inevitabilmente a occupare tutto lo spazio disponibile. Se la giustizia predittiva rappresenta una minaccia per il processo, l'intelligenza artificiale può essere invece un'opportunità nella misura in cui non espropri l'attività di giudizio, ma si limiti a offrire occasioni di incremento della conoscenza fino a poco tempo fa impensabili. L'utilizzo di tali strumenti deve essere oggetto di costante riflessione, considerando le ripercussioni che può avere sia sull'esercizio della professione forense, sia sugli equilibri di forza all'interno del processo penale. È pertanto necessario impegnarsi nella comprensione della natura e dell'evoluzione dell'IA, consapevoli che non si tratta di una tecnologia «neutra» – nessuna tecnologia lo è – e che dal suo controllo può dipendere anche il destino del processo penale.

11. DIGNITA' /di·gni·tà/ s.f.s.

A fronte degli slogan (“buttare via la chiave”, “marcire in galera”), pronunciati da chi continua ad appellarsi “garantista nella fase del processo” e “giustizialista nella fase dell’esecuzione”, abbiamo risposto con cinque sole parole “NON C’E’ PIU’ TEMPO”. Una locuzione che intende richiamare l’attenzione sull’emergenza suicidi: ben 91 nel 2024 e già 62 nel 2025. Abbiamo fatto appello, da sempre, alla necessità che il trattamento detentivo sia conforme alla Costituzione e rispetti la dignità dei detenuti, perché la dignità è un concetto ampio e profondo e non lo si misura con la “buona condotta”. Il vocabolario, infatti, informa chi lo voglia sapere che la “dignità” è un “valore intrinseco, inalienabile e inviolabile di ogni essere umano, che fonda il diritto a essere rispettato, considerato e trattato eticamente, e a non essere mai ridotto a mero mezzo per fini altrui”.

Invece di trovare una soluzione o accogliere i rimedi proposti, il governo in carica, a mezzo di una legislazione penale sempre più repressiva, con un perdurante abuso della custodia preventiva e una esecuzione penale sempre più “carcerocentrica” con crescenti ipotesi di “ostatività” alle misure alternative e un limitato impiego delle pene sostitutive alle pene detentive brevi, ha acuito il sovraffollamento carcerario che ha raggiunto numeri analoghi a quelli che si sono registrati nel 2013 che condussero alla pronuncia tristemente nota sentenza “Torreggiani”.

62 mila detenuti (molti dei quali portatori di patologie psichiatriche e tossicodipendenze) sono stipati in 47 mila posti effettivi, sono costretti a sopravvivere in spazi insufficienti e fatiscenti, caratterizzati dalla carenza di servizi igienici e sono privati delle attività trattamentali necessarie al percorso rieducativo a causa della grave insufficienza di personale di polizia penitenziaria, di educatori e di psicologi.

Per noi, viceversa, si tratta di una battaglia storica imminente combattuta, come tutte le altre, non per “interessi di categoria” ma per la realizzazione dei principi costituzionali. Non a caso, i nostri lavori di San Giorgio, che hanno preso le mosse da quelli del 1961 hanno idealmente ruotato intorno alla frase pronunciata il 16 settembre 1961 dall’allora Ministro della Giustizia Guido Gonella: “la res iudicanda non è una cosa, è un uomo”.

Il decreto legge n. 92/2024, noto come “Carcere sicuro” (convertito nella legge 112/24) non ha recepito le istanze, in particolar modo in materia di liberazione anticipata speciale, provenienti dalla società civile, dall’avvocatura penalistica e da quella parte della politica sensibile al

rispetto dei diritti umani e alla sorte degli ultimi. Si assiste a una progressiva espansione del sistema penale che viene utilizzato come forma di governo della società mediante il ricorso a un panpenalismo preventivo la cui ultima dimostrazione è fornita dal decreto sicurezza ove si anticipa così tanto la soglia punitiva, da criminalizzare forme di dissenso.

Questa visione si pone in netta antitesi rispetto al modello garantista, il quale si fonda sull'idea che l'intervento punitivo dello Stato — dalle indagini al processo, fino all'esecuzione della pena — debba rappresentare una soluzione di ultima istanza, da adottare solo quando ogni altra via risulti inadeguata.

L'Unione auspica come risposta necessaria ed urgente il ricorso ad atti di clemenza generalizzati, (amnistia e indulto), l'adozione di una massiccia opera di depenalizzazione dei reati di minore allarme sociale, un ampliamento delle misure alternative alla detenzione, la rimozione delle ostatività, una limitazione della custodia cautelare ai soli casi di effettiva necessità, il potenziamento delle misure non custodiali, una riforma organica dell'ordinamento penitenziario, recuperando il lavoro virtuoso degli Stati Generali dell'esecuzione penale, un'implementazione delle attività lavorative e di volontariato fuori dal carcere e, infine, uno sviluppo della sanità penitenziaria, con particolare riguardo alla salute mentale e alle tossicodipendenze. Continueremo a ricordare, a fianco del rispetto della dignità delle persone tutte, che quando il carcere è declinato così come statuisce la Costituzione, e quindi luogo di rieducazione, si ottengono risultati tangibili sul reinserimento in società, sul contenimento della recidiva e quindi sulla sicurezza sociale.

12. L'approccio alla giustizia riparativa

Nelle linee programmatiche per il biennio 2023/2025, si dava atto di come la riforma Cartabia avesse introdotto la disciplina organica della giustizia riparativa, che prevedeva l'uso di strumenti nuovi per il difensore e che rappresentava alcuni punti di criticità nel momento dell'innesto dei percorsi di giustizia riparativa nel processo penale, laddove si paventavano potenziali violazioni dei principi del nostro ordinamento, primo fra tutti quello della presunzione di non colpevolezza.

Sulla scorta delle considerazioni programmatiche, si è ritenuto di dare risposta alla consapevolezza della complessità e della novità della materia ed alle sollecitazioni provenienti dall'avvocatura penalistica (mozione n. 3 Congresso straordinario Reggio Calabria 2024) attraverso l'istituzione di un osservatorio dedicato.

L'Osservatorio per la Giustizia Riparativa è stato istituito con delibera del 7 dicembre 2024 con l'obiettivo, proprio, di studiare ed analizzare la disciplina organica della giustizia riparativa e di rilevare tutte le criticità in essa insite e, altresì, di registrare lo stato dell'operatività concreta dell'istituto, con la prospettiva di migliorare il sistema, anche attraverso proposte di modifiche normative, nonché di creare occasioni di studio e di formazione per affinare la conoscenza e le competenze degli avvocati in una materia così particolare e nuova. Nel solco degli obiettivi prefissati, l'Osservatorio ha già iniziato la sua attività con due proposte di modifica normativa all'art. 129 bis c.p.p., vero punto critico di tutta la disciplina organica, in occasione dei lavori di rifondazione del codice accusatorio - aperti a all'isola di S. Giorgio Maggiore a Venezia -, con alcuni incontri di formazione interna dei componenti e con una collaborazione, per la somministrazione di un questionario sull'attuazione concreta dei programmi di giustizia riparativa, con l'Osservatorio Carcere col quale condivide in parte l'ambito di azione.

Non possiamo, infine, tralasciare il nostro interesse alla realizzazione concreta della struttura operativa prevista dalla Riforma Cartabia e, per tale ragione, abbiamo appreso con favore che, secondo le previsioni ministeriali, entro fine anno, dovrebbero essere attivati 26 centri per la giustizia riparativa, ossia uno per ogni sede distretto di Corte di Appello, ad eccezione, allo stato, di Trieste e Campobasso. Anche questo sarà un passaggio importante che interesserà l'Unione e il suo Osservatorio e che sarà fatto oggetto di attento monitoraggio.

13. Noi, difensori di uomini (mai di reati): la deriva del processo mediatico

Nel nostro Paese cresce, da anni, a vista d'occhio, un deciso processo di indebolimento e di svuotamento dei principi fondativi del libero esercizio del diritto di difesa che si manifesta spesso in una becera insofferenza, se non avversione, nei confronti della funzione difensiva.

Una certa responsabilità di questa deriva è senz'altro da attribuire alla "cronaca giudiziaria", che è sempre più contrassegnata da un ingravescente populismo, che reputa urticanti sia le garanzie che i diritti. Purtroppo, ormai trovano sempre più spazio la demagogia e il giustizialismo e diventa, quindi, complesso resistere al linciaggio mediatico sollecitato da quegli organi di informazione che, troppo spesso, identificano l'accusa con la responsabilità e fanno da cassa di risonanza a una opinione pubblica che condanna ancora prima che sia emessa la sentenza. Sono queste le situazioni nelle quali l'avvocato è identificato con il suo assistito, e il suo assistito con il colpevole.

Difendere l'accusato significa dunque assumere su di sé non solo il peso, ma la macchia dell'accusa. Stupisce vedere che una collettività, che vuol credersi moderna, non riesca a comprendere questa primordiale confusione di ruoli autore/difensore e che sovrappone la difesa dell'accusato alla difesa del reato.

E' proprio questa luce sinistra che si riverbera pericolosamente sulle vicende degli avvocati minacciati e che rivive nella rete, nei social e non solo.

La Giunta, con l'indispensabile contributo dell'Osservatorio Avvocati Minacciati, ha monitorato costantemente queste allarmanti vicende non facendo mai mancare il sostegno e la vicinanza ai colleghi sottoposti ad attacchi spesso violenti.

Proprio al fine di meglio comprendere il reale livello di insofferenza nei confronti dei difensori e del diritto di difesa, è stato somministrato a tutti gli iscritti UCPI un questionario i cui risultati verranno a breve resi noti e che ci daranno la fotografia di quanto sta accadendo.

Ma non è tutto: dobbiamo purtroppo registrare che negli ultimi tempi l'attacco al diritto di difesa e direttamente al difensore si stiano realizzando anche all'interno della giurisdizione.

Quanto avvenuto nel corso del processo per i fatti di Bibbiano è grave e allarmante in quanto, come noto, una questione procedurale sollevata nella dialettica dell'aula, fondata su precise risultanze documentali e processuali, è stata trasformata in oggetto di denuncia da parte della Procura della Repubblica. Il solo fatto di porre una questione tecnico-processuale – elemento fisiologico del contraddittorio e della funzione

difensiva – non può e non deve MAI comportare minacce di esposti o procedimenti penali. Simili iniziative, peraltro non nuove, sono del tutto incompatibili con l'esercizio libero e indipendente della professione forense in un ordinamento democratico e minano il diritto ad un giusto processo e, quindi, l'essenza stessa dello Stato di diritto.

Dobbiamo, allora, far comprendere a tutti, soprattutto ai colleghi più giovani e ai difensori d'ufficio, maggiormente esposti, il grave vulnus che simili iniziative determinano sul piano sistemico, invitandoli a non farsi intimidire e a contrastare con fermezza tali azioni, certi del sostegno della Giunta e dell'Unione tutta. Occorre, dunque, un nuovo codice deontologico comune, in grado di eliminare le distorsioni del processo mediatico ma occorrono anche norme che rendano effettive le sanzioni da adottare nei confronti di chi svela, senza che vi siano importanti ragioni di ordine pubblico, il segreto istruttorio.

Altrimenti si troverà sempre il modo di anticipare il testo dell'ordinanza di custodia cautelare attraverso i comunicati stampa e sarà possibile fare comunque i processi in piazza, in anteprima, con buona pace del codice di procedura penale e della presunzione di innocenza, in nome dello spettacolo e delle spinte giustizialiste.

Per quanto riguarda, nello specifico, il processo mediatico, nonostante alcuni importanti interventi legislativi - che avevamo salutato con favore - quali la legge sulla presunzione di innocenza e quella sul divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, che molto clamore ha suscitato, finendo per essere etichettata come "legge bavaglio", la piaga del processo mediatico non pare essere in via di guarigione, anzi.

La spettacolarizzazione del processo o, meglio, della fase delle indagini preliminari permane immutata.

Abbiamo sempre sostenuto che la verità si può affermare solo ed esclusivamente nel processo, avanti a un giudice terzo di fronte al quale si è dispiegato in pieno il diritto di difesa, e non nella fase delle indagini, dove il Pubblico ministero è in grado di raccogliere solo una verità parziale, cioè di parte, senza il necessario apporto del contraddittorio con chi ha o può avere un'alternativa versione dei fatti. Emerge, quindi, con forza la necessità di riflettere sui limiti, entro cui i media e gli stessi operatori di settore possono operare nell'ambito dell'informazione giudiziaria, posto che queste prime barriere legislative (la legge sulla presunzione di innocenza e il divieto di pubblicazione delle ordinanze di misure cautelari) lungi dal costituire un bavaglio per la stampa, si sono rivelate insufficienti a garantire il diritto del cittadino ad un giusto processo.

14. Il diritto di astensione

La sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2018 ha rappresentato un vero punto di svolta, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 2-bis della legge 146/1990 nella parte in cui consentiva al codice di autoregolamentazione di incidere sulla disciplina della libertà personale dell'imputato; ha infatti, richiamando l'art. 13 comma 5 Cost, riaffermato con chiarezza la riserva assoluta di legge. Nonostante la chiarezza della pronuncia, il legislatore è rimasto inerte creando una situazione di incertezza tale per cui è stato di fatto escluso il diritto di astensione nei processi con imputati detenuti, con conseguente depotenziamento di questa forma di protesta. A ciò si è aggiunto il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l'equiparazione dell'adesione all'astensione al "legittimo impedimento" del difensore con una interpretazione che, seppur criticata dalla dottrina, ha impedito di applicare le norme codicistiche che avrebbero consentito un vero bilanciamento tra il diritto di astensione e la libertà dell'imputato, lasciando al giudice un'eccessiva discrezionalità e vanificando, di fatto, il diritto di protesta. Ne deriva un paradosso: proprio quando l'astensione potrebbe costituire lo strumento più efficace per denunciare le violazioni dei diritti degli imputati detenuti, il suo esercizio risulta sostanzialmente precluso. Per superare questa impasse e restituire piena dignità ed efficacia al diritto di astensione, si ritiene prioritario promuovere un'iniziativa legislativa che disciplini espressamente il bilanciamento tra il diritto del difensore di astenersi e la tutela della libertà personale dell'imputato detenuto, recependo in una fonte primaria quei principi affermati dalla Corte Costituzionale e definendo le condizioni e le modalità attraverso cui l'astensione possa essere esercitata senza pregiudicare i diritti fondamentali dell'assistito. Una delle modalità utilizzabili è proprio la disciplina del legittimo impedimento attraverso l'inserimento di un comma 5-ter all'art. 420-ter c.p.p. che preveda che il giudice proceda secondo quanto stabilito dal comma 1 quando il difensore dichiara di aderire all'astensione proclamata dalle associazioni o dagli organismi di rappresentanza di categoria. La norma dovrebbe inoltre chiarire che tale disposizione non trova applicazione se l'imputato è assistito da due difensori e solo uno di essi eserciti il diritto di astensione, oppure quando l'imputato chieda espressamente che si proceda. A completamento della disciplina, si propone di modificare anche l'art. 304 c.p.p., aggiungendo alla lettera a) del primo comma il riferimento all'astensione del difensore come

causa di sospensione del termine.

Nella consapevolezza che un intervento legislativo richiede tempi lunghi e che, nell'attesa, permane un'interpretazione giurisprudenziale restrittiva, si ritiene indispensabile sfidare l'attuale "diritto vivente" sostenendo, attraverso delibere di astensione che includano esplicitamente i procedimenti con detenuti, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter c.p.p. nella parte in cui non considera l'adesione all'astensione come legittimo impedimento in violazione del diritto di associazione e di manifestazione del pensiero.

Si intende altresì coordinare e sostenere le Camere Penali territoriali che decideranno di intraprendere iniziative di protesta su questi temi, fornendo loro il supporto giuridico e politico necessario affinché le astensioni tornino a essere uno strumento efficace e non meramente simbolico in quanto, solo attraverso un fronte comune sarà possibile affermare con chiarezza che il diritto di astensione, anche nei processi con imputati detenuti, non solo è legittimo ma è necessario per la tutela dello Stato di diritto e per la funzione difensiva.

15. La nostra preparazione

Il prossimo biennio sarà di fondamentale importanza per l'affermazione del ruolo della specializzazione da sempre ritenuto dall'Unione strumento imprescindibile per una elevata qualità della giurisdizione e per l'efficace tutela dei diritti del cittadino. Ciononostante il percorso della specializzazione, sin dalla sua introduzione con la legge professionale 247/2012, è stato alquanto travagliato e, a tutt'oggi è ancora ridotto il numero di Colleghi che hanno richiesto il riconoscimento del titolo, nonostante la crescente complessità del diritto (in rapida e continua evoluzione, anche tecnologica – pensiamo, ad esempio a tutte le nuove problematiche poste dall'intelligenza artificiale) che rende sempre più difficile per un avvocato generalista svolgere il proprio incarico nel rispetto dei doveri di competenza e di aggiornamento richiamati dagli artt. 14 e 15 del Codice deontologico.

Per questo i prossimi due anni rappresenteranno uno snodo importante per la specializzazione e rilevante sarà, quindi, l'impegno per la Scuola Nazionale anche nell'ambito del Coordinamento delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative cui l'Unione Camere Penali aderisce. Lo scorso 4 settembre, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del disegno di legge per la riforma dell'ordinamento forense e sarà pertanto necessario vigilare affinché tanto nei lavori parlamentari di approvazione della legge delega, quanto nella successiva adozione dei decreti delegati governativi e dei successivi regolamenti da parte del CNF, la specializzazione trovi una compiuta attuazione e divenga, finalmente principio cardine dell'ordinamento professionale.

16. Noi, difensori d'ufficio

Le problematiche che affliggono quest'istituto continuano a non avere la dovuta considerazione da parte del legislatore e l'abrogazione del comma 1 ter dell'art. 581 C.p.p. ne costituisce un esempio. Vi è, anche legislativamente, un'inspiegabile disparità tra il difensore d'ufficio e quello di fiducia per finalità che niente hanno a che fare col diritto. In questo biennio l'Osservatorio, analizzando tutte le declinazioni dell'istituto, si è concentrato, primariamente, sulla redazione del "Vademecum per il difensore d'ufficio", presentato durante l'ultimo Open Day e che costituisce un prontuario di facile consultazione dedicato ai difensori d'ufficio e utile a supportarli nell'espletamento di questo delicato incarico nonché sul monitoraggio del "Processo Regeni" quale "banco di prova" di tutto l'impianto della difesa d'ufficio. L'Unione continuerà a monitorare il suddetto procedimento, a tenere sempre aggiornato il Vademecum e a impegnarsi in ogni modo per restituire effettività ed efficienza ad un istituto tra i più importanti e più aderenti al principio costituzionale del "giusto processo" e per difenderlo da chi, travisandone il significato, lo vorrebbe ridurre ad un "ufficio" subalterno alla giurisdizione. La sfida resta quella della qualità della difesa, si dovrà quindi insistere innanzitutto con il CNF e con esso sollecitare il legislatore ad una più ampia riforma che dia una risposta a tutte le criticità che son state evidenziate al fine di restituire maggiore dignità a questo vituperato istituto.

17. Il “nuovo progetto scuola”

La consapevolezza che l’Unione dovesse essere parte attiva nel promuovere iniziative che contribuiscano a diffondere valori e principi del giusto processo anche ai più giovani, nelle scuole, è la ragione per cui è stato costituito l’Osservatorio Progetto-scuola. Il crescente numero di scuole, classi e ragazzi raggiunti nonché il maggior numero di richieste crescente ha determinato il riconoscimento presso, prima il MIUR, poi il MIM, attraverso la sottoscrizione, sempre rinnovata, di un protocollo d’intesa, che garantisce la possibilità ai nostri colleghi associati di recarsi presso le scuole e parlare coi ragazzi con l’autorevolezza derivante dal rappresentare UCPI.

Ci prefiggevamo, tuttavia, l’obiettivo di creare una nuova struttura più funzionale alle dimensioni dell’attività svolta dall’Osservatorio.

Abbiamo, quindi, dato seguito a quell’obiettivo e, con delibera del 28 marzo 2025, è stata innovata l’organizzazione ed è stato modificato il nome in “Progetto Scuola”, più adeguato all’attività di concreta operatività sul campo, piuttosto che di osservazione.

È stato così creato un vero e proprio dipartimento dell’Unione, strutturato secondo una configurazione piramidale, e composto da un direttore, un comitato di gestione, dei responsabili per aree (Nord, Centro e Sud) e, a scendere, per regioni e per Camere Penali, necessario per la gestione delle dimensioni sempre più ampie e capillari dell’attività presso le scuole.

Considerata la complessità del nuovo organismo, con la delibera di marzo abbiamo anche adottato un regolamento che disciplina funzioni, rapporti e nomine dei soggetti che ne fanno parte, nonché la loro formazione e che suddivide l’attività del Progetto in cinque grandi aree tematiche.

Insieme al Progetto Scuola e con la collaborazione della Camera Penale ospitante abbiamo introdotto, a partire dal 2024, quale momento che precede il Congresso, un incontro con alcuni istituti della città che ci accoglie, in occasione del quale la Giunta risponde alle domande che i ragazzi, sulla base di ciò che hanno appreso in occasione degli incontri organizzati dal Progetto Scuola, vorranno porre sui temi del giusto processo, della funzione difensiva, del carcere, della giustizia mediatica, dell’intelligenza artificiale ed in genere di tutti i principi costituzionali in gioco.

18. Il ruolo determinante degli osservatori

Gli Osservatori, come organismi della complessità, si sono affermati progressivamente come centri nevralgici di approfondimento e ricerca delle dinamiche emergenti nel panorama giudiziario, espandendo nel corso del tempo le proprie funzioni con obiettivi diversificati che oggi rivestono un'importanza strategica ancora più marcata. Si sono rivelati fondamentali per il rafforzamento delle capacità elaborative dell'Unione, considerato che la credibilità conquistata dall'associazione nel tempo deriva essenzialmente dalla sua abilità nel presentarsi come un soggetto dotato di solide competenze culturali, promotore di un pensiero fondato sulla comprensione della realtà concreta, sull'esame critico delle problematiche e sulla ricerca di soluzioni praticabili.

Si ha infatti la possibilità di influenzare le scelte di politica giudiziaria solo quando si riesce a presentare proposte concrete e convincenti. Nell'attuale momento storico, caratterizzato da sfide di particolare complessità, tutti gli Osservatori, ognuno nell'ambito delle proprie specifiche competenze, saranno tenuti ad assumere una funzione centrale nell'assistere la Giunta durante la campagna referendaria che costituirà senza dubbio una delle priorità strategiche più significative per il futuro della professione forense e dell'intero sistema giudiziario nazionale. Ciascun Osservatorio dovrà quindi impegnarsi nella produzione di documenti informativi e materiali argomentativi tecnico-scientifici, al fine di evidenziare i vantaggi derivanti dalla separazione delle carriere nel proprio campo di specializzazione e nel collaborare strettamente con le Camere Penali locali per promuovere la diffusione della conoscenza delle motivazioni alla base della consultazione referendaria in modo che tutti i soggetti coinvolti, tanto quelli istituzionali quanto quelli del mondo dell'informazione e della politica, riconoscano nell'Unione un'entità articolata in grado di dialogare con l'esterno dimostrando preparazione e solidità argomentativa.

Il coinvolgimento attivo e appassionato di numerosi membri delle Camere Penali territoriali rappresenta tuttora una risorsa di rinnovamento e dinamismo per tutti coloro che prendono parte alla politica nazionale e trova nell'Open-Day un eccezionale strumento di comunicazione e riconoscimento interno all'Unione oltre che di visibilità verso l'esterno.

La Giunta proseguirà nell'opera di verifica dell'appropriatezza organizzativa di ciascun Osservatorio, in rapporto alle responsabilità

che gli vengono assegnate, calibrando la sua composizione secondo le necessità effettive e le nuove sfide emergenti, riconsiderando di volta in volta l'opportunità di conservare o eliminare la doppia responsabilità e di stabilire, quando necessario, collegamenti più stretti con le singole Camere Penali, con l'obiettivo di raccogliere informazioni relative alle difficoltà giudiziarie dei diversi territori o di analizzare questioni legate alla giustizia particolarmente sentite in determinati contesti.

Sarà promosso un rinnovamento graduale nella composizione, prestando sempre attenzione a garantire una continuità adeguata affinché non vadano disperse le esperienze e le competenze maturate e sarà valutato, caso per caso mediante anche la consultazione dei responsabili, il mantenimento o l'istituzione della doppia responsabilità.

Rimane, comunque, come obiettivo fondamentale, quello di puntare sempre di più sull'esperienza degli Osservatori, adeguandola alle esigenze contemporanee e agli obiettivi attuali, poiché attraverso di essi si realizza la partecipazione degli iscritti alle Camere Penali alla vita dell'Unione, come attori protagonisti della politica nazionale partecipazione che si auspica sempre più ampia e sentita, e che risulterà determinante non soltanto per il futuro dell'UCPI, ma anche per il successo della battaglia referendaria che si configura quale momento cruciale per l'evoluzione del sistema giudiziario italiano verso maggiore equità e trasparenza.

Al fine di supportare l'attività del Centro Studi giuridici e sociali "Aldo Marongiu", organismo fondamentale per la vita dell'Unione, la Giunta ha deciso di deliberare la costituzione di un gruppo di lavoro composto da giovani colleghi che fornirà assistenza ai membri del Centro e alla stessa Giunta nell'analisi e nella redazione di pareri e interventi su tematiche giuridiche legislative e giurisprudenziali.

19. L'Unione delle Camere Penali Italiane sempre in cammino

L'

Unione delle Camere Penali Italiane è, da sempre, comunità di intenti e di azione che si fonda sulla forza delle 129 Camere Penali territoriali, sul lavoro di analisi degli Osservatori, sulla ricerca e sulle proposte del Centro Studi e sulla capacità di tradurre l'impegno culturale e politico dell'avvocatura penalista in iniziative concrete, diffuse e radicate.

La forza dell'Unione si è misurata con la capacità di raccogliere oltre 72.000 firme per la proposta di legge costituzionale manifestata attraverso la capillare azione portata avanti dalle Camere Penali direttamente con i cittadini e dovrà mostrarsi ancora più forte adesso che quella proposta è a un passo da diventare realtà. Il cammino dell'Unione infatti deve guardare sempre avanti, consapevole che la piena attuazione del principio accusatorio e la garanzia della terzietà del giudice non possano realizzarsi senza la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante: i mesi che ci aspettano dovranno vederci uniti, compatti e decisi in questa cruciale battaglia di civiltà giuridica e democratica. Questa è la cifra che abbiamo scelto per rafforzare il legame tra l'avvocatura e la società civile e per trasformare l'impegno quotidiano nelle aule di giustizia in un progetto politico e culturale di lungo respiro: siamo oltre 11.000: 11.278 menti e 11.278 cuori che procedono verso un orizzonte valoriale che si chiama giusto processo.

20. Rinnovare per progredire: il nostro Statuto

La maturità di una associazione si misura anche sulla capacità di interrogarsi sul proprio funzionamento, di valorizzare i successi raggiunti e, al tempo stesso, di riconoscere le criticità da affrontare con lucidità e responsabilità.

L'analisi dell'assetto della magistratura al fine di studiare la riforma ci ha lasciato in dote anche la capacità di riflettere sulle questioni a noi interne; è in questa prospettiva che è lecito ipotizzare sia giunto il momento di intraprendere un percorso di riflessione che non sia soltanto un'analisi del presente, ma anche una scelta di responsabilità verso il futuro: dobbiamo di discutere sulla necessità di una revisione del nostro statuto finalizzata a renderlo più adeguato alle esigenze attuali ed a verificare se contenga tutti gli strumenti adeguati ad affrontare le sfide future.

Una discussione che non deve essere solo un atto formale ma l'occasione per rafforzare l'identità dell'Unione e favorire ulteriormente inclusione e partecipazione; un'analisi laica sui risultati conseguiti e sull'individuazione delle aree che richiedono un intervento al fine di meglio definire strategie efficaci e coerenti con gli scopi statutari.

Non dovremo limitarci all'aggiornamento asettico di norme o regole ma dovremo elevare il confronto ad occasione di vera crescita democratica per rafforzare le basi dell'Unione e consentirci di costruire un futuro ancora più solido. Lo statuto rappresenta il cuore normativo e identitario dell'Unione perché, non solo ne definisce l'organizzazione, ma ne orienta le finalità e ne stabilisce le regole di funzionamento. È quindi essenziale che sia sempre attuale e capace di rispecchiare le esigenze presenti.

Il prossimo anno, quindi, potrà essere l'occasione per analizzare prima e sintetizzare poi tutte le proposte che dovranno essere formulate e presentate nel corso del Congresso Straordinario 2026. Cruciale in questo lavoro sarà il Consiglio delle Camere Penali che riceverà le segnalazioni dei territori e promuoverà la discussione.

21. Via del Banco di Santo Spirito, 42

Le Camere Penali, con grande impegno e senso di responsabilità, hanno manifestato tutto il loro attaccamento al luogo che è stato la fucina di tante delle nostre iniziative e hanno deciso di compiere uno sforzo economico per dotare l'Unione di una propria sede esclusiva, subentrando in un contratto di locazione che era condiviso con altre associazioni e che rischiavamo di perdere.

Abbiamo così acquisito la disponibilità di un immobile di prestigio che è già molto appetibile per altre associazioni che, infatti, hanno già manifestato interesse per affittarlo al fine di realizzare i loro eventi rendendo ipotizzabile, nelle gestioni future, la possibilità di ottenere introiti extra da dedicare ai nostri progetti.

Questo grande spazio in cui è possibile ripercorrere tutta la storia dell'Unione attraverso le locandine dei Congressi, delle Inaugurazioni degli anni giudiziari e di tutti gli altri eventi nazionali, è frutto dell'impegno e della determinazione di tutti coloro che hanno creduto nella forza dell'Unione e non rappresenta solo un punto di riferimento stabile e riconoscibile, ma anche e soprattutto il luogo in cui radicare la nostra identità, rafforzare il senso di appartenenza, costruire relazioni, immaginare progetti, generare idee e percorsi e accogliere chiunque voglia partecipare e contribuire alla nostra crescita.

E' uno spazio vivo e dinamico in cui il Consiglio delle Camere Penali, la Giunta, gli Osservatori e il Centro Studi hanno dato e continueranno a dare forma a progetti innovativi; è il luogo in cui potrà essere valorizzato il contributo di ciascuno e dove continueremo a costruire il futuro dell'Unione.